

Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS)

del 13 dicembre 2002 (stato 1° giugno 2020)

Preambolo

Considerato

- che le istituzioni sociali devono essere accessibili a bambini, adolescenti e adulti domiciliati in un altro Cantone,
- che l'offerta necessaria può funzionare solo se l'assunzione delle spese tra i Cantoni è assicurata sulla base di metodi di calcolo unitari,
- che si deve mirare a una stretta collaborazione intercantonale nell'ambito delle istituzioni sociali,

su proposta della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), d'accordo con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), i Cantoni convengono quanto segue:

I. Basi

1. SCOPO

Art. 1

¹ La Convenzione ha lo scopo di rendere possibile senza difficoltà il soggiorno di persone con bisogni specifici nell'ambito dell'assistenza e della promozione in strutture adatte fuori dal loro Cantone di domicilio.

² I Cantoni firmatari collaborano in tutti gli ambiti della CIIS. Essi si scambiano in particolare informazioni su provvedimenti, esperienze, nonché risultati, armonizzano le loro offerte di strutture e ne promuovono la qualità.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Art. 2

¹ La CIIS si riferisce a strutture dei seguenti settori:

Settori

- A Istituzioni stazionarie che, in virtù del diritto federale o cantonale, ospitano persone fino ai 20 anni compiuti, tuttavia al massimo fino alla conclusione di una prima formazione, se sono entrate o sono state collocate in un'istituzione prima del raggiungimento della

maggiore età.

In caso di misure secondo la legge federale sul diritto penale minorile, il limite di età è fissato al compimento del 25° anno d'età, indipendentemente dall'età di entrata.

- B Strutture per adulti invalidi o unità di tali strutture conformemente alla legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn)¹:
- a) i laboratori che occupano in permanenza nei loro locali o in posti di lavoro decentralizzati invalidi i quali, in condizioni ordinarie, non potrebbero esercitare un'attività lucrativa;
 - b) case e altre forme di alloggio collettivo destinate agli invalidi;
 - c) centri diurni in cui gli invalidi possono incontrarsi e partecipare a programmi di occupazione e a programmi per il tempo libero. Sono equiparate le unità di una struttura che forniscono le stesse prestazioni delle strutture secondo le lettere a) - c).
- C Offerte stazionarie di terapia e riabilitazione nel settore delle dipendenze.
- D Strutture di scuola speciale in forma di esternato:
- a) scuole speciali per l'insegnamento, la consulenza e il sostegno, inclusa l'istruzione scolastica speciale integrativa, nonché per l'assistenza diurna, se questa prestazione viene fornita dalla struttura;
 - b) servizi di educazione prescolare per bambini portatori di handicap e per bambini a rischio di handicap;
 - c) servizi pedagogico-terapeutici di logopedia o terapia psicomotoria, se queste prestazioni non figurano nell'offerta della scuola regolare.

² Fatti salvi gli articoli 6 e 8 della CIIS, la Conferenza della Convenzione (CC) può estendere la Convenzione ad altri settori delle istituzioni sociali.

³ I Cantoni possono aderire a singoli settori, a più settori o a tutti i settori.

Art. 3

Eccezioni

¹ Strutture subordinate a un concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure non rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione.

² Strutture per anziani, nonché strutture con una direzione medica non rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione.

³ Unità di strutture conformemente al capoverso 2 con una propria contabilità e direzione possono anch'esse essere assoggettate alla CIIS, se ne soddisfano le condizioni.

⁴ Le strutture sono escluse dal campo d'applicazione della presente Convenzione per le prestazioni che forniscono in vista dell'inserimento profes-

¹) RS 831.26

sionale ai sensi delle disposizioni della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità¹⁾.

3. TERMINI

Art. 4

Nel quadro della CIIS, i seguenti termini vengono impiegati in base alle seguenti definizioni:

- a) Conferenza della Convenzione (CC)
L'assemblea di tutti i membri della CDOS il cui Cantone ha aderito alla CIIS costituisce la CC.
- b) Comitato della CC
Il Comitato della CC corrisponde ai membri del comitato CDOS, se il loro Cantone ha aderito alla CIIS.
- c) Cantone firmatario
Il Cantone firmatario è il Cantone che ha aderito almeno a un settore della CIIS.
- d) Cantone di domicilio
Il Cantone di domicilio è il Cantone in cui la persona che fa capo alle prestazioni ha il suo domicilio civile.
- e) Cantone di ubicazione
Il Cantone di ubicazione è il Cantone in cui è ubicata la struttura. Se il controllo imprenditoriale e finanziario della struttura viene esercitato in un altro Cantone, è possibile definire quest'ultimo quale Cantone di ubicazione.
- f) Struttura
La struttura, quale persona giuridica o fisica, fornisce prestazioni in un settore conformemente all'articolo 2 capoverso 1.
- g) Direttiva
La direttiva rappresenta una norma secondaria vincolante della CIIS. Essa viene emanata dal Comitato della CC.

4. PRESA DI DOMICILIO A POSTERIORI E SOGGIORNO

Art. 5

¹ La permanenza in una struttura conformemente all'articolo 2 capoverso 1 settore B lettera b) non comporta alcuna modifica nella competenza attuale per la garanzia di assunzione delle spese. Competenza particolare

^{1bis} Se con la permanenza o durante la permanenza in una struttura conformemente all'articolo 2 capoverso 1 settore A una persona costituisce il proprio domicilio civile presso la struttura, per la garanzia di

¹⁾ RS 831.20

assunzione delle spese è competente il Cantone dell'ultimo domicilio civile derivato dai genitori a o da uno dei genitori.

² La garanzia di assunzione delle spese per il rimborso di prestazioni dell'istruzione scolastica speciale in esternato deve essere fornita dal Cantone in cui soggiorna l'allievo.

II. Organizzazione

1. COSTITUZIONE DELLA CIIS, ESECUZIONE, ORGANI

Art. 6

Esecuzione

¹ La CDOS è la Conferenza responsabile fino a che non sono nominati gli organi.

² La CC garantisce l'esecuzione della CIIS.

³ Essa collabora con le altre conferenze dei direttori competenti nel settore delle istituzioni sociali e con la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze. Le altre conferenze dei direttori competenti sono:

- la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)
- la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDCGP)
- la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)

⁴ La CC consulta la CDPE, la CDCGP e la CDS in merito alle decisioni che sono chiamate a prendere in virtù degli articoli 8 lettera a) e 9 lettere g) e h) della CIIS.

Art. 7

Organi

¹ Sono organi della CIIS:

- a) la CC
- b) il Comitato della CC
- c) la Conferenza svizzera degli uffici di collegamento CIIS
- d) le conferenze regionali
- e) la Commissione di revisione dei conti

² Nomine e votazioni:

- a) Per essere valide, le decisioni e le nomine richiedono la presenza della metà dei membri aventi diritto di voto previsti dalla CIIS per sedere negli organi, fatto salvo l'articolo 8 lettera a).
- b) In caso di votazioni decide la maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità di voti decide il presidente.

c) In caso di nomine fa stato la maggioranza assoluta dei voti validi espressi. In caso di parità di voti si decide tramite sorteggio.

³ La CC emana un regolamento sulla costituzione e sull'attività degli organi.

Art. 8

La CC è competente per:

CC

- a) L'estensione della CIIS ad altri settori delle istituzioni sociali conformemente all'articolo 2 capoverso 2. Per essere valide, le decisioni richiedono una maggioranza di due terzi.
- b) L'emanazione di un regolamento sulla costituzione e sull'attività degli organi conformemente all'articolo 7 capoverso 3.

Art. 9

¹ Il Comitato della CC è competente per:

Comitato della
CC

- a) Lo svolgimento della procedura di adesione conformemente all'articolo 37.
- b) La determinazione del momento dell'entrata in vigore della CIIS dopo il raggiungimento del quorum, nonché la relativa comunicazione ai Cantoni firmatari conformemente all'articolo 39.
- c) La comunicazione alla CDOS in caso di raggiungimento del quorum conformemente all'articolo 40.
- d) L'approvazione del preventivo e della contabilità della CIIS.
- e) La determinazione delle regioni conformemente all'articolo 12 capoverso 3.
- f) Il rifiuto dell'ammissione o la cancellazione di una struttura dall'elenco in caso di mancato rispetto dei requisiti della CIIS, su proposta della Conferenza svizzera degli uffici di collegamento CIIS.
- g) L'emanazione delle seguenti direttive:
 - sull'indennizzo delle prestazioni conformemente agli articoli 20 e 21
 - sulla procedura nel settore C conformemente all'articolo 30
 - direttive quadro sulla qualità conformemente all'articolo 33 capoverso 2
 - sul calcolo delle spese conformemente all'articolo 34 capoverso 2
- h) L'emanazione di raccomandazioni.
- i) L'armonizzazione delle offerte tra le regioni e la loro valutazione periodica con queste ultime.
- k) Tutte le decisioni che non rientrano nella competenza di un altro organo.

² Il presidente della Conferenza svizzera degli uffici di collegamento CIIS partecipa alle sedute del Comitato della CC per affari della CIIS con voto consultivo.

2. UFFICI DI COLLEGAMENTO

Art. 10

Designazione Ogni Cantone firmatario designa un ufficio di collegamento.

Art. 11

Competenza ¹ Gli uffici di collegamento sono competenti per:

- a) richiedere la garanzia di assunzione delle spese;
- b) ricevere e trattare domande di garanzia di assunzione delle spese e decidere in merito;
- c) coordinare l'informazione e gestire gli affari con amministrazioni, nonché con le strutture e le loro rappresentanze all'interno del Cantone;
- d) scambiare le informazioni e gestire gli affari con gli uffici di collegamento di altri Cantoni firmatari;
- e) tenere un registro con le garanzie di assunzione delle spese concesse.

² Gli uffici di collegamento partecipano alle sedute delle conferenze regionali.

3. CONFERENZE REGIONALI

Art. 12

Unione ¹ Gli uffici di collegamento si uniscono a formare le quattro conferenze regionali Svizzera romanda/Ticino, Svizzera nord-occidentale, Svizzera centrale e Svizzera orientale.

² Ogni ufficio di collegamento appartiene a una delle conferenze regionali. Esso può far parte anche di altre conferenze regionali con voto consultivo.

³ Il Comitato della CC determina le regioni.

Art. 13

Competenza Le conferenze regionali sono competenti per:

- a) La nomina di due rappresentanti quali membri della Conferenza svizzera degli uffici di collegamento CIIS.
- b) L'armonizzazione delle offerte di strutture tra i Cantoni all'interno della regione.
- c) Lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 e il loro inoltro alla Conferenza svizzera degli uffici di collegamento CIIS.
- d) La formulazione di proposte alla Conferenza svizzera degli uffici di collegamento CIIS, in particolare in relazione all'ammissione o alla cancellazione di una struttura dall'elenco delle strutture.

4. CONFERENZA SVIZZERA DEGLI UFFICI DI COLLEGAMENTO CIIS

Art. 14

La Conferenza svizzera degli uffici di collegamento CIIS è composta da due rappresentanti ciascuno delle conferenze regionali. Il segretario della CDOS partecipa alle trattative con voto consultivo. Composizione

Art. 15

La Conferenza svizzera degli uffici di collegamento CIIS è responsabile per: Competenza

- a) L'elaborazione di un rapporto e di una proposta in merito agli affari del Comitato della CC conformemente all'articolo 9 lettere e) – h). Le proposte conformemente all'articolo 9 lettera f) possono avvenire unicamente su proposta di una conferenza regionale.
- b) Lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2.
- c) L'istruzione degli uffici di collegamento.

5. COMMISSIONE DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 16

La Commissione di revisione dei conti della CDOS rivede il conto annuale della CIIS e presenta il suo rapporto e la sua proposta alla CC.

6. GESTIONE

Art. 17

¹ Il segretariato centrale della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali gestisce gli affari della CIIS qualora la competenza non spetti ai Cantoni. Segretariato

² Esso si occupa anche del segretariato della Conferenza svizzera degli uffici di collegamento CIIS, nonché di norma anche di quello dei gruppi specializzati ad hoc.

³ Abrogato

Art. 18

¹ Le spese generate dall'applicazione della presente Convenzione sono a carico della CC. Spese

² Il segretariato centrale della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali fattura le proprie prestazioni ai Cantoni firmatari e si occupa dell'incasso.

III. Indennizzo delle prestazioni e garanzia di assunzione delle spese

1. PRINCIPIO

Art. 19

¹ Con la garanzia di assunzione delle spese, il Cantone di domicilio assicura alla struttura del Cantone di ubicazione l'indennizzo delle prestazioni fornite a favore della persona nel periodo in questione.

² I servizi e le persone del Cantone di domicilio tenuti a pagare, devono alle strutture del Cantone di ubicazione l'indennizzo delle prestazioni per la durata delle stesse.

2. INDENNIZZO DELLE PRESTAZIONI

Art. 20

Definizione di indennizzo delle prestazioni

¹ L'indennizzo delle prestazioni si calcola dalla spesa netta computabile meno i sussidi edilizi e d'esercizio della Confederazione. L'importo rimanente viene diviso per persona e unità di computo.

² La spesa netta computabile risulta dalla spesa computabile meno il ricavo computabile.

Art. 21

Definizione di spesa e ricavo computabili

¹ Vengono definite spese computabili le spese per il personale e per il materiale, inclusi costi del capitale e ammortamenti, necessari per la prestazione.

² Vengono definiti ricavi computabili le entrate dal settore delle prestazioni, inclusi i redditi del capitale, nonché elargizioni, se sono destinati all'esercizio.

³ Il Comitato della CC emana una direttiva in merito agli articoli 20 e 21.

Art. 22

Contributi delle persone tenute al mantenimento

¹ L'ammontare dei contributi delle persone tenute al mantenimento nel quadro della CIIS corrisponde alla spesa giornaliera media per vitto e alloggio di una persona che vive in condizioni modeste.

² I contributi non prestatati dalle persone tenute al mantenimento possono venire addebitati all'assistenza sociale.

Art. 23

Metodo

¹ L'indennizzo per le prestazioni può avvenire sia con il metodo D (copertura del disavanzo), che con il metodo F (forfetarie).

² Se tra il Cantone di ubicazione e la sua struttura non vi è un accordo relativo al metodo F, trova applicazione il metodo D.

³ I Cantoni firmatari mirano a un passaggio dal metodo D al metodo F. Il Comitato della CC promuove questo processo nel quadro dell'articolo 1 capoverso 2.

Art. 24

¹ Quale unità di computo vale il giorno di calendario.

Unità di computo

^{1 bis} Per prestazioni di laboratori conformemente all'articolo 2 capoverso 1 settore B lettera a), quale unità di computo valgono le ore di lavoro patuite.

^{1 ter} Per le prestazioni di centri diurni conformemente all'articolo 2 capoverso 1 settore B, quale unità di computo vale il giorno di permanenza. Il Comitato della CC emana una direttiva in merito alla definizione del giorno di permanenza.

^{1 quater} Per le prestazioni fornite da scuole speciali al di fuori della struttura, nonché per le prestazioni di strutture di scuola speciale conformemente all'articolo 2 capoverso 1 settore D lettere b) e c), quale unità di computo vale l'ora di istruzione, terapia o consulenza.

² Se si utilizza il metodo F è possibile non ricorrere alle unità di computo conformemente ai capoversi 1, 1bis, 1ter e 1quater.

Art. 25

¹ La struttura del Cantone di ubicazione può presentare mensilmente le fatture ai servizi e alle persone tenuti a pagare. Le fatture devono essere Incasso
pagate entro 30 giorni dalla ricezione.

² Se dopo la scadenza del termine non è ancora pervenuto il pagamento della persona tenuta a pagare, la struttura invia un sollecito di pagamento scritto. 10 giorni dopo la ricezione del sollecito inizia a decorrere un interesse di mora del 5 per cento.

³ Il Cantone di domicilio offre il suo aiuto in caso di problemi con l'incasso.

3. GARANZIA DI ASSUNZIONE DELLE SPESE

Art. 26

¹ Prima del collocamento o dell'entrata della persona nella struttura, l'ufficio di collegamento del Cantone di ubicazione chiede una garanzia di assunzione delle spese all'ufficio di collegamento del Cantone di domicilio. Procedura

² Se in caso di urgenza la domanda di garanzia di assunzione delle spese non può essere presentata prima del collocamento o dell'entrata della persona nella struttura, essa deve essere recuperata il prima possibile.

Art. 27

Modalità

¹ La garanzia di assunzione delle spese può essere a termine e vincolata a condizioni. In caso di cambiamento del Cantone di domicilio, il Cantone di ubicazione chiede una nuova garanzia di assunzione delle spese.

² Le garanzie di assunzione delle spese illimitate possono essere disdette con un termine di 6 mesi.

³ Le domande di garanzia di assunzione delle spese a favore di persone adulte necessitano del consenso di queste ultime.

4. REGOLE PER PERSONE ADULTE PORTATRICI DI HANDICAP SECONDO IL SETTORE B**Art. 28**

Partecipazione alle spese, principi

¹ In parziale deroga al capitolo III (indennizzo delle prestazioni e garanzia di assunzione delle spese), per persone adulte invalide conformemente all'articolo 2 capoverso 1 settore B lettere b) e c) valgono le seguenti regole.

² La persona adulta invalida collocata in strutture conformemente all'articolo 2 capoverso 1 settore B lettere b) e c) si assume le spese dell'indennizzo delle prestazioni ricorrendo parzialmente o interamente al suo reddito e a quote della sostanza.

³ Il calcolo della partecipazione alle spese avviene secondo le regole vigenti nel Cantone di domicilio.

Art. 29

Partecipazione alle spese e indennizzo delle prestazioni

¹ La struttura chiede la partecipazione alle spese alla persona o al suo rappresentante legale, sulla base della garanzia di assunzione delle spese del Cantone di domicilio.

² Se dopo la deduzione della partecipazione alle spese dall'indennizzo delle prestazioni rimane un importo scoperto, questo viene indennizzato alla struttura dal Cantone di domicilio.

5. REGOLE PER IL SETTORE C**Art. 30**

Per la procedura nel settore C il Comitato della CC può emanare una direttiva speciale.

IV. Strutture

1. ELENCO DELLE STRUTTURE

Art. 31

¹ Il Cantone di ubicazione designa le strutture per le quali è competente e che intende assoggettare alla CIIS, le attribuisce ai relativi settori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, definisce il metodo di indennizzo delle prestazioni applicato dalla struttura conformemente all'articolo 23 e comunica questi dati al segretariato centrale della CDOS. Designazione delle strutture

² Se non tutti i reparti di una struttura rientrano nella CIIS, il Cantone di ubicazione designa esplicitamente i reparti per i quali troverà applicazione la CIIS.

Art. 32

¹ Il segretariato centrale della CDOS tiene un elenco delle strutture, Elenco rispettivamente dei reparti assoggettati alla CIIS. Esso tiene un elenco per settori conformemente all'articolo 2 capoverso 1, nonché per metodo d'indennizzo delle prestazioni conformemente all'articolo 23 della CIIS.

² Gli uffici di collegamento notificano immediatamente tutti i cambiamenti al segretariato centrale della CDOS, il quale aggiorna costantemente l'elenco.

2. QUALITÀ ED ECONOMICITÀ

Art. 33

¹ Nelle strutture assoggettate alla presente Convenzione, i Cantoni di ubicazione assicurano un'attività impeccabile dal punto di vista terapeutico, pedagogico ed economico.

² Il Comitato della CC emana delle direttive quadro in merito ai requisiti di qualità.

3. CONTABILITÀ ANALITICA

Art. 34

¹ I Cantoni di ubicazione provvedono a che le strutture a loro subordinate tengano una contabilità analitica.

² Il Comitato della CC emana direttive in merito alla contabilità analitica.

V. Protezione giuridica e risoluzione delle controversie

Art. 35

Risoluzione delle controversie

I Cantoni e gli organi si adoperano per risolvere mediante negoziazione o conciliazione tutte le controversie che dovessero scaturire dalla CIIS. Per fare questo, essi seguono le disposizioni relative alla composizione delle contestazioni conformemente agli articoli 31 e segg. della Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI) del 24 giugno 2005.

Art. 35bis

Sede

La sede della CIIS si trova presso la sede del segretariato contrale della CDOS.

Art. 35ter

Diritto applicabile

Fa stato il diritto del Cantone di sede.

VI. Disposizioni finali e transitorie

1. ADESIONE ALLA CIIS

Art. 36

Adesione

¹ Il Comitato della CDOS dà il via libera all'adesione alla presente Convenzione e si occupa della procedura di adesione.

² Possono aderire i Cantoni svizzeri, nonché il Principato del Liechtenstein.

Art. 37

Procedura

¹ L'adesione alla presente Convenzione può essere dichiarata per l'inizio di ogni trimestre.

² La dichiarazione di adesione scritta deve pervenire al segretariato centrale della CDOS, a destinazione del Comitato della CC, almeno 30 giorni prima della data di adesione.

³ Nella dichiarazione di adesione viene indicato per quali settori conformemente all'articolo 2 avviene l'adesione.

⁴ La dichiarazione di adesione è valida unicamente se viene al contempo denunciata l'affiliazione alla CII nei settori A e B.

2. DISDETTA DELLA CIIS

Art. 38

¹ La disdetta della CIIS deve essere inoltrata per iscritto al segretariato centrale della CDOS, a destinazione del Comitato della CC.

² La disdetta diviene esecutiva al termine dell'anno civile che segue la lettera di disdetta.

³ La lettera di disdetta indica il settore, rispettivamente i settori interessati dalla disdetta.

⁴ Le garanzie di assunzione delle spese concesse prima della disdetta rimangono valide.

3. ENTRATA IN VIGORE DELLA CIIS

Art. 39

¹ La CDOS nomina gli organi non appena almeno due Cantoni in tre regioni avranno aderito ad almeno due settori. Il Comitato della CC stabilisce in seguito il momento dell'entrata in vigore e informa i Cantoni e il Principato del Liechtenstein.

Entrata in vigore della CIIS del 13 dicembre 2002

² L'entrata in vigore deve avvenire al più tardi dodici mesi dopo il raggiungimento del quorum.

Art. 39^{bis}

¹ A partire dalla sua entrata in vigore, la revisione parziale del 23 novembre 2018 è applicabile a tutti i collocamenti esistenti e a tutti i nuovi collocamenti.

Entrata in vigore della revisione parziale del 23 novembre 2018

² Essa entra in vigore al più tardi 12 mesi dopo che vi hanno aderito almeno 18 Cantoni.

³ Il Comitato della CC stabilisce la data dell'entrata in vigore.

4. ABROGAZIONE DELLA CIIS

Art. 40

¹ La CIIS va abrogata non appena il quorum conformemente all'articolo CIIS 39 capoverso 1 non è più raggiunto.

² Il Comitato della CC comunica alla CDOS il mancato raggiungimento del quorum. La CDOS fissa il termine per l'abrogazione e lo comunica ai Cantoni e al Principato del Liechtenstein.

³ Un eventuale utile da liquidazione deve essere versato alla CDOS.

Art. 41

Garanzie di
assunzione delle
spese

Le garanzie di assunzione delle spese concesse prima dell'abrogazione della CIIS mantengono la loro validità.

V. DISPOSIZIONE TRANSITORIA CII/CIIS**Art. 42**

Garanzie/garanzia
di assunzione
delle spese

¹ Per i Cantoni firmatari le garanzie di assunzione delle spese esistenti dalla CII rimangono valide. L'articolo 27 capoverso 2 fa stato per analogia.

² Per le garanzie di assunzione delle spese esistenti per le quali l'indennizzo delle prestazioni subisce delle modifiche in seguito alla perdita dei sussidi dell'AI devono essere presentate nuove domande al Cantone di domicilio entro il 31.3.2008. Questo vale anche per le prestazioni, per le quali entro il 31.12.2007 non erano ancora state fornite delle garanzie di assunzione delle spese, nel caso in cui il calcolo dell'indennizzo delle prestazioni subisca una modifica.

Art. 43

Elenco

¹ Per i Cantoni firmatari, l'elenco degli istituti e delle istituzioni conformemente all'articolo 8 della CII viene trasferito nell'elenco delle strutture conformemente agli articoli 31 e 32 CIIS.

² I Cantoni firmatari inoltrano al segretariato della CDOS, entro sei mesi dall'adesione, il loro elenco adeguato e corretto delle strutture conformemente agli articoli 2 e 23.

Appendice 1 alla CIIS

Entrata in vigore della CIIS:

A) CONFERMA DELL'ADEMPIMENTO DEI PRESUPPOSTI PER L'ENTRATA IN VIGORE DELLA CIIS:

Nella sua seduta del 28.01.2005, il Comitato della CDOS ha preso atto del raggiungimento del quorum a partire dall'1.1.2006 e che la CIIS può essere posta in vigore con effetto all'1.1.2006. Esso approva l'ulteriore procedura secondo il piano particolare del segretariato centrale della CDOS.

Confermiamo che i presupposti per l'entrata in vigore della CIIS conformemente all'art. 39 sono soddisfatti e che gli organi possono essere nominati.

Non appena gli organi saranno formati, il Comitato della Conferenza della Convenzione (CC) stabilirà il termine per l'entrata in vigore della CIIS e informerà i Cantoni e il Principato del Liechtenstein.

Berna, 28.01.2005	La presidente della CDOS	Il segretario centrale della CDOS
----------------------	--------------------------	-----------------------------------

firma R. Lüthi

firma E. Zürcher

Dr. Ruth Lüthi

Ernst Zürcher

Consigliera di Stato

B) APPROVAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CIIS DA PARTE DEL COMITATO DELLA CC:

Nella sua seduta del 22.09.2005, il Comitato della CC ha fissato l'entrata in vigore della CIIS per l'1.1.2006.

La CIIS entra dunque in vigore con effetto al: 1° gennaio 2006

Berna, 22.09.2005	Comitato della Conferenza della Convenzione CIIS
----------------------	---

La Presidente

firma K. Hilber

Kathrin Hilber, Consigliera di Stato

C) ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE DECISE IL
14 SETTEMBRE 2007:

Il 14 settembre 2007 a Losanna, la Conferenza della Convenzione ha approvato gli adeguamenti della CIIS alla NPC con entrata in vigore al 1° gennaio 2008.

La CIIS adeguata entra dunque in vigore con effetto al: 1° gennaio 2008

Berna,
14.09.2007

**La presidente della
Conferenza della
Convenzione CIIS**

firma Kathrin Hilber

Kathrin Hilber,
Consigliera di Stato

**La segretaria generale
della CDOS**

*firma Margrith Hansel-
mann*

Margrith Hanselmann

Appendice 2 alla CIIS

Abbreviazioni

CC	Conferenza della Convenzione
CDCGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CDOS	Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
CDPE	Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione
CDS	Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (prima chiamati direttori cantonali degli affari sanitari)
CII	Convenzione intercantonale relativa agli istituti
CIIS	Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali
CQI	Convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri
CSUC CIIS	Conferenza svizzera degli uffici di collegamento CIIS
LIPIn	Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi
NPC	Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti

Appendice 3 alla CIIS**Elenco dei Cantoni firmatari con i settori per i quali vale l'adesione (secondo l'ordine dei decreti)****Stato 1.1.2015:**

Cantone:	Decreto del:	Adesione per:	Settori:
BS	20.05.2003	01.01.2006	A, B, D
AG	04.11.2003	01.01.2006	A, D
BE	10.12.2003	01.01.2006	A, B, C, D
UR	16.12.2003	01.01.2006	A, B
GL	14.01.2004	01.01.2006	A, B, D
FR	10.02.2004	01.01.2006	A, B, C, D
BL	23.03.2004	01.01.2006	A, B, D
SO	24.08.2004	01.01.2006	A, B, C, D
LU	07.09.2004	01.01.2006	A, B, C, D
OW	19.10.2004	01.01.2006	A, B, D
SZ	07.12.2004	01.01.2006	A, B, D
NE	22.12.2004	01.01.2006	A, B, C, D
VD	19.01.2005	01.01.2006	A, B, C, D
TI	05.04.2005	01.01.2006	A, B, C, D
UR	31.05.2005	01.01.2006	D
VS	22.06.2005	01.01.2006	A, B, C, D
SG	16.08.2005	01.01.2006	A, B
NW	18.10.2005	01.01.2006	A, B, D
JU	26.10.2005	01.01.2006	A, B, C, D
FL	02.12.2005	01.01.2006	B
SZ	20.09.2006	01.01.2007	C
AI	26.09.2006	01.01.2007	A, B

Cantone:	Decreto del:	Adesione per:	Settori:
ZG	24.10.2006	01.01.2007	A, B, C, D
AG	08.11.2006	01.01.2007	B
SG	13.02.2007	01.01.2008	D
TG	20.08.2007	01.01.2008	A, B, D
SH	17.09.2007	01.01.2008	B, C
AR	29.10.2007	01.01.2008	A, B, C, D
ZH	14.11.2007	01.01.2008	A, B, C, D
GE	20.11.2007	01.01.2008	A, B, C, D
GR	22.10.2008	01.04.2009	A, B, C, D
SH	27.10.2008	01.01.2009	A, D
BS	10.03.2009	01.07.2009	C
FL	10.11.2009	01.01.2010	A, D
SG	08.10.2013	01.01.2015	C
NW	26.11.2014	01.01.2015	C

Appendice 4 alla CIIS**Ratifica degli adeguamenti della CIIS alla NPC con entrata in vigore il 1° gennaio 2008**

Tutti i Cantoni e il Principato del Liechtenstein hanno ratificato la CIIS adeguata alla NPC con entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (in ordine cronologico dei rispettivi decreti):

Cantone:	Decreto del:
BL	06.11.2007
AG	07.11.2007
ZH	14..11.2007
AR	11.12.2007
AI	01.01.2008
SO	01.01.2008
FL	01.01.2008
TI	01.01.2008
SH	08.01.2008
OW	15.01.2008
UR	22.01.2008
GL	23.01.2008
NE	06.02.2008
VD	20.02.2008
NW	26.02.2008
TG	15.04.2008
LU	06.05.2008
VS	07.05.2008
SZ	01.07.2008
GR	22.10.2008
ZG	16.12.2008

Cantone:	Decreto del:
BS	10.03.2009
BE	25.03.2009
SG	26.01.2010
GE	15.05.2010
FR	10.12.2010
JU	23.03.2011

Appendice 5 alla CIIS**Ratifica della modifica della CIIS:
adeguamento della regolamentazione delle competenze per il
settore A****Stato: 12 maggio 2020**

I seguenti Cantoni/il FL hanno ratificato la modifica della IVSE del 23 novembre 2018 (in ordine cronologico dei rispettivi decreti):

Cantone	Decreto
LU	Decreto governativo del 22 febbraio 2019
SO	Decreto governativo del 26 febbraio 2019
ZH	Decreto governativo del 13 marzo 2019
AI	Decisione della Commissione di Stato del 19 marzo 2019
TI	Decisione del Consiglio di Stato del 27 marzo 2019
BE	Decreto governativo del 24 aprile 2019
OW	Decreto governativo del 30 aprile 2019
BS	Decreto governativo del 14 maggio 2019
UR	Decreto governativo del 14 maggio 2019
AG	Decreto governativo del 26 giugno 2019
GL	Decisione del Gran Consiglio del 28 agosto 2019
NW	Decisione del Gran Consiglio del 28 agosto 2019
SZ	Decreto governativo del 10 settembre 2019
JU	Decisione del Parlamento del 2 ottobre 2019
TG	Decisione del Gran Consiglio del 23 ottobre 2019
SH	Decisione del Gran Consiglio del 28 ottobre 2019; entrata in vigore il 1° aprile 2020
AR	Decisione del Parlamento del 28 ottobre 2019
GR	Decisione del Gran Consiglio del 4 dicembre 2019; entrata in vigore il 17 marzo 2020
BL	Decreto governativo del 28 gennaio 2020
SG	Decisione del Gran Consiglio del 18 febbraio 2020; entrata in vigore il 21 aprile 2020
ZG	Decreto governativo del 25 febbraio 2020
NE	Decreto governativo del 23 marzo 2020